

**Regolamento del 17 dicembre 2002 sulla formazione per il
permesso di brillamento
Staccavalanghe (LA)**

Modifica del 14 OTT 2016

L'organo responsabile,

visto l'articolo 62 dell'ordinanza del 27 novembre 2000 sugli esplosivi (OEspl)¹,

decide:

I

Regolamento del 17 dicembre 2002 sulla formazione per il permesso di brillamento Staccavalanghe (LA) viene modificato nel seguente modo:

Sostituzione di espressioni

Per l'insieme del regolamento di formazione, la denominazione «Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia UFFT» è sostituita da «Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI».

Per l'insieme del regolamento di formazione, la denominazione «commissione di brillamento» è sostituita da «commissione d'esame»

Art. 15 Svolgimento e convocazione

- 4 Di regola la classe non può superare i 35 candidati. Per gli esercizi pratici con materiali esplosivi sono ammessi al massimo 5 candidati per istruttore.

¹ SR 941.411

II

La presente modifica entra in vigore con l'approvazione della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI.

Berna, il 26 settembre 2016

Funivie Svizzere



Dominique de Buman
Il presidente



Ueli Stückelberger
Il direttore

La presente modifica è approvata.

Berna, il 14. 10. 2016

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI



Rémy Hübschi
Capodivisione Formazione professionale superiore

REGOLAMENTO

di formazione per il permesso di brillamento

Staccavalanghe (LA)

REGOLAMENTO DI FORMAZIONE

1	Disposizioni generali	Pagina	2
2	Organizzazione	Pagina	2
3	Pubblicazione, iscrizione, ammissioni, tassa d'iscrizione	Pagina	4
4	Svolgimento della formazione	Pagina	6
5	Piano e tempi di formazione	Pagina	8
6	Attestato di frequenza	Pagina	8
7	Protezione giuridica	Pagina	9
8	Copertura delle spese di corso	Pagina	9
9	Disposizioni finali	Pagina	9

Visto l'art. 14 della Legge Federale sugli Esplosivi (LEspl) del 25 marzo 1977 e l'art. 62 della relativa Ordinanza (OEspl) del 27 novembre 2000, gli organi responsabili rilasciano secondo l'art. 1 il seguente regolamento:

1 DISPOSIZIONI GENERALI

Alfine di semplificare la formulazione linguistica, il testo di regolamento menziona solo la forma maschile, quella femminile è sottintesa.

Art. 1 Organo responsabile

- 1 Le funivie Svizzere (FS) sono l'organo responsabile in vista del rilascio del permesso di brillamento staccavalanghe (LA).
- 2 L'organo sopraccitato è responsabile per gli esami in tutta la Svizzera.

Art. 2 Scopo della formazione

Con questa formazione il candidato viene preparato agli esami di brillamento LA.

2 ORGANIZZAZIONE

Art. 3 Circondari di formazione

Per lo svolgimento della formazione sono costituiti i seguenti circondari:

- Circondario I per i candidati di lingua tedesca
- Circondario II per i candidati di lingua italiana e francese

Art. 4 Organi

Per lo svolgimento della formazione sono costituiti i seguenti organi:

- una Commissione di Brillamenti (CB)
- una Commissione di Circondario (CC) per ogni circondario

Art. 5 Composizione degli organi

- 1 Commissione di Brillamento

La Commissione di Brillamento è composta come segue:

- 6 rappresentanti delle FS
- 1 rappresentante della Suva
- 1 rappresentante dell'Ufficio Federale della Formazione Professionale e della Tecnologia (UFFT), autorità di sorveglianza con voce consultiva.

I presidenti delle Commissioni di Circondario fanno parte della Commissione di Brillamento. La Commissione di Brillamento elegge un vice presidente.

Il rappresentante dell'UFFT è regolarmente invitato alla seduta della Commissione di brillamento.

2 Commissioni di Circondario

Ogni Commissione di Circondario è composta in maniera seguente:

3 - 5 rappresentanti delle FS (se necessario un numero equivalente di supplenti) .

1 rappresentante della SUVA

1 rappresentante dell'UFFT (autorità di sorveglianza con voce consultiva)

3 Le CB e CC sono le stesse previste dal regolamento degli esami LA.

Art. 6 **Compiti degli organi**

1 La Commissione di Brillamento (CB)

- emana le disposizioni d'esecuzione relative ai corsi;
- fissa le direttive per la coordinazione fra i 2 circondari;
- approva i rapporti annuali di formazione dei diversi circondari;
- presenta agli organi responsabili una domanda per il rilascio o la revisione del regolamento di formazione;
- assicura il contatto con le autorità;
- assicura che la documentazione relativa ai corsi sia conforme alle regole riconosciute dalla tecnica di brillamento.

Le Commissioni di Circondario (CC)

- fissano il programma dei corsi;
- prendono atto delle iscrizioni ai corsi;
- svolgono il corso secondo le direttive della Commissione di Brillamento;
- informano i candidati e l'UFFT sul programma dei corsi;
- allestiscono la documentazione dei corsi secondo le direttive della Commissione di Brillamento;
- garantiscono la logistica per lo svolgimento dei corsi;
- decidono sulle ammissioni ai corsi;
- esaminano istanze e ricorsi;
- applicano le sanzioni disciplinari secondo l'art. 17.1 del presente regolamento;
- redigono annualmente un rapporto destinato alla Commissione di Brillamento;
- ricordano ai candidati l'obbligo di essere assicurato contro il rischio d'infortuni;
- assicurano il corpo insegnanti;
- nominano il responsabile dei corsi;
- comunicano alla CB le necessarie revisioni della documentazione per i corsi.

Le Commissioni di Circondario possono delegare alcuni compiti al direttore dei corsi, ai propri membri, o al segretariato.

Art. 7 Condizioni e procedura d'ammissione

- 1 I membri e i sostituti delle due commissioni (CB e CC) sono eletti dall'organo responsabile per un mandato di 4 anni.
I membri della Commissione di Brillamento sono degli esperti del settore di brillamento di staccavalanghe e devono possedere almeno un permesso di brillamento LA.
- 2 I membri della Commissione di Circondario devono possedere almeno un permesso di brillamento LA, possedere una provata esperienza ed un'adeguata formazione. La Commissione di Brillamento decide in caso di riconoscimenti d'altri permessi nonché sulle eccezioni.
- 3 Il corpo insegnanti sono tecnici con un'adeguata esperienza e formazione.

Art. 8 Quorum

- 1 La validità delle decisioni delle commissioni è garantita con la presenza di almeno la metà dei membri. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta. In caso di parità di voti, il voto del presidente è determinante.
- 2 In caso d'indisponibilità, il presidente è rimpiazzato dal suo vice.

Art. 9 Segretariato

Il segretariato delle FS garantisce il disbrigo delle pratiche amministrative delle Commissione di Brillamento e delle Commissioni di Circondario.

Art. 10 Pubblicità, sorveglianza

- 1 I corsi soggiacciono alla sorveglianza dell'UFFT. Essi non sono pubblici. In casi particolari la Commissione di Circondario può derogare tale condizione.
- 2 L'UFFT deve disporre prima dell'inizio dei corsi di:
 - programma dei corsi,
 - lista del corpo insegnanti,
 - la documentazione attuale del corso (se ci sono stati cambiamenti rispetto a quanto in vigore precedentemente)

3 PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE AI CORSI, AMMISSIONE, TASSA D'ISCRIZIONE

Art. 11 Pubblicazione

- 1 I corsi vengono pubblicati nei programma corsi e/o nelle pubblicazioni ufficiali delle FS.
- 2 Di regola, l'ultimo termine d'iscrizione è di 6 settimane prima dell'inizio del corso.

Art. 12 Iscrizione

- 1 L'iscrizione deve avvenire per mezzo dei formulari ufficiali, debitamente e totalmente compilati, inviati al segretariato delle FS.
- 2 A tale iscrizione bisogna allegare:
 - attestato della polizia (v. art. 13 let. b). Lo stesso ha validità massima di 1 anno.
 - delle indicazioni concernenti una comprovata pratica professionale, nonché a corsi già frequentati (copie degli attestati di frequenza).
 - copie di permessi già ottenuti .
- 3 I dati inerenti le iscrizioni dei candidati rimangono a disposizione della Commissione di Circondario e trattati in maniera confidenziale.
- 4 Se il numero dei candidati supera i posti disponibili, le iscrizioni saranno prese in considerazione secondo le date di inoltro. I candidati in esubero possono iscriversi ad un successivo corso.
- 5 Se per una ragione di insufficienza di candidati , un corso è annullato, le tasse sono rimborsate. I partecipanti già iscritti dovranno essere informati per tempo su tale annullamento.

Art. 13 Ammissione

- 1 Ai corsi è ammesso il candidato che
 - a) è maggiorenne;
 - b) è degno di fiducia, e che fornisce un attestato secondo art. 55 OEspl;
 - c) soddisfa le condizioni di idoneità fisica per lavori di staccavalanche secondo l'apposito formulario (UFFT Guida metodica LA, allegato 1);
 - d) paga, nei termini previsti, la tassa dei corsi;
 - e) ha svolto con successo il corso centrale B tenuto dalle FS.

Su richiesta della Commissione di Circondario, la Commissione di Brillamento può concedere delle eccezioni per quanto riguarda la lett. e.

- 2 La decisione di ammissione o meno dei corsi è comunicata ai candidati in forma scritta. In caso di decisione negativa, la stessa deve menzionare le motivazioni, la possibilità di ricorso, l'autorità e i relativi termini per l'inoltro di tale ricorso.
- 3 Prima del corso il candidato deve poter dimostrare la propria identità per mezzo di un documento ufficiale corredato da fotografia.

Art. 14 Tassa d'iscrizione

- 1 Dopo aver ricevuto conferma dell'ammissione al corso, il candidato versa la tassa d'iscrizione. La stessa, il cui importo deve essere giustificabile, è fissata in funzione del tipo di corso nonché dalla durata dello stesso.
- 2 In caso di ripetizione del corso deve essere versata l'intera tassa.

- 3 Al candidato che si ritira entro i termini fissati (art. 16.1) o , con giustificate motivazioni, dopo la decisione d'ammissione, viene rimborsata l'intera tassa dedotti i costi fin a quel momento sopportati.
- 4 Le spese di viaggio, di vitto, di alloggio come qualsiasi altre spese personali sostenute durante i corsi, sono a carico del candidato.

4 SVOLGIMENTO DEI CORSI

Art. 15 Svolgimento e convocazione

- 1 I corsi vengono condotti da un membro della Commissione di Circondario.
- 2 Ogni candidato ha il diritto alla formazione in una delle tre lingue nazionali (italiano, tedesco, francese).
- 3 Non si dovesse raggiungere un minimo di 15 candidati per corso e lingua, allora tale corso può essere annullato.
- 4 Di regola la classe non può superare i 30 candidati. Per gli esercizi pratici con materiali esplosivi sono ammessi massimo 6 candidati per istruttore.
- 5 La convocazione deve essere inoltrata almeno 14 giorni prima dell'inizio del corso.

Art. 16 Ritiro

- 1 Il candidato può ritirare la sua iscrizione fino a 14 giorni dall'inizio del corso.
- 2 Passato questo termine, il ritiro deve essere giustificato con ragioni valide. Sono considerate ragioni valide:
 - servizio militare o protezione civile non previsti;
 - malattia, infortunio o maternità;
 - decesso in famiglia.
- 3 Il ritiro deve essere comunicato al più presto, in forma scritta, al segretariato delle FS.

Art. 17 Allontanamento / assenze

- 1 E' allontanato dal corso chi
 - infrange gravemente la disciplina durante il corso;
 - mette in pericolo persone o cose altrui;
 - si assenta dal corso senza giustificazione.
- 2 E' la Commissione di Circondario che decide sull'allontanamento di un candidato dal corso. Fino al momento che la decisione formale non è stata resa nota, il candidato ha diritto di continuare il corso sotto riserva, a condizione che non ne risulti un rischio dal punto di vista della sicurezza.

- 3 Affinché il candidato ottenga un attestato di frequenza al corso, deve almeno aver presenziato all'80% delle lezioni. La Commissione di Circondario decide su eventuali eccezioni.
- 4 L'organizzatore del corso può, se il candidato ha motivato le sue assenze al corso, recuperare le lezioni secondo art. 17.3.

Art. 18

Documentazione, mezzi ausiliari, materiale per corsi

- 1 La documentazione del corso deve corrispondere alle prescrizioni di legge sugli esplosivi ed alla relativa Ordinanza. L'organizzatore del corso consegna la documentazione ad ogni partecipante.
- 2 Il materiale necessario per scrivere, per disegnare, una calcolatrice, il casco di protezione come pure indumenti e scarpe adeguate sono a carico direttamente del partecipante.
- 3 Il materiale esplosivo e i mezzi d'innescio vengono messi a disposizione dagli organizzatori del corso. Per le esercitazioni pratiche ogni gruppo deve poter disporre di almeno una cassa da minatore completa di tutti i suoi accessori.

5 PIANO E TEMPI DI FORMAZIONE

I piani di formazione devono corrispondere alle prescrizioni di legge sugli esplosivi ed alla relativa Ordinanza, come pure alle esigenze del brillamento in Svizzera.

Art. 19 Materie di formazione

- 1 I corsi contengono le seguenti materie:
Materie da 1 a 7.
Per le singole materie vale la seguente durata (considerata la durata minima di una lezione di 45 minuti).

Materie d'esame		Lezioni		
		Teoria	Lavori pratici	Totale
1	Prescrizioni legali	3.0		3.0
2	Trasporto di esplosivi	1.0		1.0
3	Materie esplosive	1.0	1.0	2.0
4	Mezzi d'innesco e sistemi d'innesco	3.0	2.0	5.0
5	Tecnica di brillamento LA	3.0	11.0	14.0
6	Effetti sulle adiacenze	1.0		1.0
7	Compiti del capo del brillamento	2.0		2.0
	Totale	14.0	14.0	28.0

- a) I singoli obiettivi sono indicati nella guida metodica¹ relativa al Regolamento di Formazione rispettivamente al Regolamento d'Esame per i permessi di Brillamento.
- b) La Commissione di Brillamento attualizza ad intervalli regolari la guida metodica. In caso di importanti modifiche, essa deve interpellare il comitato d'esperti sugli esplosivi (CESP) per approvazione.

6 ATTESTATO DI FREQUENZA

Art. 20 Attestato di frequenza

A corso ultimato ogni partecipante riceve dall'organizzatore del corso un attestato di frequenza al corso.

¹ La guida metodica può essere richiesta presso il segretariato delle Commissioni di Circondario

7 PROTEZIONE GIURIDICA

Art. 21 Ricorsi

- 1 Contro le decisioni delle commissioni di circondario riguardante la non ammissione ai corsi, è data facoltà di ricorso presso l'UFFT entro 30 giorni dalla loro intimazione. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.
- 2 L'UFFT decide quale prima istanza. La sua decisione può essere impugnata davanti alla Commissione dei ricorsi del Dipartimento Federale dell'Economia Pubblica entro 30 giorni dalla sua notifica, la quale decide in maniera irrevocabile.

8 COPERTURA DEI COSTI

Art. 22 Indennizzi, conteggi

I membri della Commissione di Brillamento e delle Commissioni di Circondario e il corpo insegnanti, sono indennizzati dalle Funivie Svizzere (FS).

9 DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 Abrogazione del diritto vigente

Il regolamento per la formazione per l'ottenimento del permesso di brillamento per staccavalanghe LA del 1. giugno 1988 è abrogato.

Art. 24 Disposizioni transitorie

I primi corsi secondo il presente regolamento avverranno nel 2002. Ciò è valevole anche per i candidati ripetenti.

Art. 25 Entrata in vigore

- 1 Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione dell'UFFT. L'organo responsabile è incaricato della sua applicazione.
- 2 Il presente regolamento fa testo nella versione originale in lingua tedesca. Esiste anche una versione in italiano e francese.

Art. 26 Rilasciato

Berna, il _____

Funivie Svizzere

Il direttore P. Vollmer

Il presente regolamento è approvato.

Berna, il _____

Ufficio Federale per la Formazione Professionale e la Tecnologia

Il direttore: Eric Fumeaux